II COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

DL 190/2026: Disposizioni urgenti in materia di sicurezza pubblica e contrasto alla criminalità minorile. C. 3159 Governo *(Seguito dell'esame e rinvio)* 52

SEDE REFERENTE

Giovedì 12 novembre 2026. — Presidenza del presidente Ciro MASCHIO.

La seduta comincia alle 11.40.

DL 190/2026: Disposizioni urgenti in materia di sicurezza pubblica e contrasto alla criminalità minorile. C. 3159 Governo.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 28 ottobre 2026.

Ciro MASCHIO, *presidente e relatore*, avverte che i colleghi Kelany e Bellomo lo affiancheranno nella funzione di relatore per il provvedimento in esame.

Ricorda che il ciclo di audizioni previsto si è concluso nella giornata di ieri. Avverte che a tutti i soggetti indicati dai gruppi ai fini dell'istruttoria sul provvedimento è stato richiesto di depositare i loro contributi scritti entro la giornata di venerdì 13 novembre.

Come anticipato nella scorsa riunione dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, è stato stabilito che nella seduta odierna si concluderà l'esame preliminare e che il termine per la presentazione degli emendamenti è fissato alle ore 19 di mercoledì 18 novembre.

Federico CAFIERO DE RAHO (M5S) esprime tutta la sua costernazione – e quella del proprio gruppo – per quanto previsto dal decreto-legge in esame, che sovverte tutti i principi e i valori che finora hanno caratterizzato l'impianto generale della giustizia minorile.

Il primo punto che desta particolare preoccupazione è la previsione – contenuta all'articolo 1 – che ha introdotto la presunzione per cui il minore che ha compiuto i quattordici anni è considerato capace di intendere e di volere fino a prova contraria, invertendo l'onere della prova sul punto. L'effettiva sussistenza della capacità di intendere e volere del minore è subordinata ad una specifica verifica che non ha nemmeno carattere obbligatorio rendendo, in questo, il processo minorile analogo a quello ordinario.

Sottolinea, invece, come il diritto minorile – in coerenza con la Convenzione sui diritti del fanciullo delle Nazioni Unite – è finora sempre stato ispirato all'esigenza di adeguare gli strumenti processuali alla specificità della condizione del minore, in un'ottica di formazione, educazione e di accompagnamento di un soggetto molto giovane nel suo percorso di maturazione. Questo impianto processuale, nel nostro Paese, è stato recepito addirittura dal codice Rocco

– in un'epoca, quindi, caratterizzata dalla più dura repressione – e oggi, che siamo invece in una democrazia, si rischia di smantellarlo.

L'adozione del provvedimento in esame, come noto, è peraltro correlata a specifici fatti di cronaca che hanno visto protagonista un ristretto gruppo di facinorosi, circostanza che comunque non giustifica l'adozione una disciplina così abnorme volta, evidentemente, a reprimere anche il dissenso pacifico di tanti giovani che non condividono le idee di questa maggioranza e di questo Governo.

Oltre alle già citate modifiche in materia di imputabilità, il decreto in esame introduce, infatti – ancora una volta – nuovi reati e nuove circostanze aggravanti, assistiti da sanzioni sproporzionate. Viene in rilievo, a questo proposito, il nuovo articolo 420-*bis* del codice penale che – con un'ambigua formulazione – introduce una nuova fattispecie di reato.

Tale disposizione presta il fianco a numerose criticità. In primo luogo, non si comprende il significato di gruppo che opera in modo organizzato « anche occasionalmente ». Formulazione, questa, che pare evidentemente contraddittoria, come peraltro evidenziato dalla quasi totalità degli esperti intervenuti nel ciclo di audizioni. In secondo luogo, non è chiaro se la norma, così congegnata, rischi di incriminare la mera condotta di partecipazione al gruppo a titolo di concorso materiale o morale nel reato. Segnala, peraltro, che una fattispecie analoga è già prevista dall'articolo 5-*bis* della legge 22 maggio 1975, n. 152.

Inoltre, tale nuova disposizione del decreto punisce l'organizzatore o il promotore della formazione del gruppo ovvero chi incita o istiga la commissione delle condotte previste dal primo comma. Risulta di tutta evidenza la natura sfuggente dei contorni di tale condotta sia sul piano della sua effettiva realizzazione – essendo difficilmente collegabile alla possibile occasionalità dell'organizzazione – sia sul piano della sua reale offensività. Appare, inoltre, del tutto paradossale la previsione di una sanzione estremamente severa peraltro superiore rispetto a quella riservata all'esecutore materiale delle medesime condotte e ciò contrariamente a quanto generalmente previsto in materia penale.

Parimenti, a suo giudizio, destano grande preoccupazione gli articoli 6 e 7 del decreto che introducono la possibilità di adottare specifici divieti a carico del minore o il suo fermo preventivo. Da un lato, non si prevede la necessità di avvisare i familiari dei minori coinvolti, dall'altro si consente un fermo non dettato da esigenze di identificazione del soggetto fermato; esigenze che invece, in passato, hanno sempre fondato la legittimità dello strumento, finora ritenuto di natura emergenziale.

Richiamando le argomentazioni espresse nei contenuti della questione di pregiudizialità costituzionale da lui presentata in Assemblea e rigettata da questa maggioranza, ribadisce le principali criticità del provvedimento in esame, che appare in molti punti, e per via dell'indeterminatezza delle fattispecie penali ivi previste, lesivo del principio di legalità oltre che non rispettoso del principio di proporzionalità e ragionevolezza della pena. Appare dunque probabile, a suo giudizio, un intervento della Corte costituzionale che ne censuri i molteplici profili di incostituzionalità.

Si chiede, inoltre, se la maggioranza stessa non sia preoccupata dei gravi effetti che possono discendere dall'attuazione del provvedimento, le cui misure rischiano di incidere su valori essenziali della democrazia.

Auspica, quindi, che nel prosieguo dell'*iter* parlamentare tali disposizioni possano essere corrette nel senso da lui indicato e sollecitato da tutti gli auditi.

Ciro MASCHIO, *presidente e relatore*, nessun altro chiedendo di intervenire, dichiara concluso l'esame preliminare e rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 11.55.